

4

Aprile 2020

SistemaFrizzera24

Il Sole 24 ORE

www.guidaicontrollifiscaldigital.com

Periodico mensile / Anno XV / n. 4

GUIDA

Guida ai Controlli Fiscali

La riforma dei reati tributari

a cura di Laura Ambrosi, Antonio Iorio e Gaetano Murano

Reati tributari, una riforma da "perfezionare"

Misure "stringenti" per il reato di dichiarazione fraudolenta

Ondivago l'orientamento della Cassazione sul patteggiamento

Responsabilità degli enti estesa ai reati tributari più gravi

GRUPPO24ORE

DI 124/2019; Legge di conversione 157/2019

Laura Ambrosi

Applicazione a più tempi per la nuova disciplina

In concreto, per la maggior parte dei contribuenti le nuove e più severe regole, almeno sui reati dichiarativi, si applicheranno con la **presentazione della dichiarazione dei redditi del 2019**, e quindi, verosimilmente, a **novembre 2020**. Le modifiche infatti entrano in vigore alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione n. 157/2019, avvenuta il 24 dicembre 2019.

Applicazione anticipata

Alcuni casi comportano l'**applicazione anticipata dei nuovi illeciti penali**. Si tratta in particolare delle:

- › **dichiarazioni Iva** (fraudolenti e/o infedeli) che si presenteranno al 30 aprile 2020;
- › **dichiarazioni “infrannuali”** presentate successivamente all'entrata in vigore della legge, risultate fraudolente per effetto dell'utilizzo di false fatture o altri documenti equipollenti, in quanto la condotta illecita criminalizza qualunque dichiarazione e non soltanto quelle annuali. È il caso ad esempio di dichiarazioni “infrannuali” per messa in liquidazione, trasformazione, fusione, scissione, dichiarazioni di operazioni intracomunitarie, ecc;
- › **dichiarazioni presentate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione** da parte di coloro che hanno l'esercizio sociale c.d. “a cavallo”;

Per questi casi **valgono da subito le nuove regole** e, in particolare:

- › in ipotesi dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di documenti per operazioni in tutto in parte inesistenti, si applicano le **nuove sanzioni** da 4 a 8 anni di reclusione (per imponibili superiori a 100mila euro) e non più da 18 mesi a 6 anni;

Le modifiche introdotte dal DI 124 trovano applicazione a partire **da novembre 2020**, con la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2019. Ci sono poi casi che comportano l'**applicazione anticipata dei nuovi illeciti penali**, per i quali valgono da subito le nuove regole. E infine ipotesi di **applicazione immediata**, come in caso di omessa presentazione delle dichiarazioni del sostituto d'imposta e dei redditi dell'anno in corso.

- › in caso di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici si applica la **reclusione** da 3 a 8 anni (attualmente da 18 mesi a 6 anni);
- › per le dichiarazioni infedeli il reato scatta al superamento di imposta evasa superiore a 100mila euro e non più 150mila euro (ovvero imponibile superiore a 2 milioni e non più tre milioni) e la **nuova pena** è la reclusione da 2 anni a 4 anni e 6 mesi, in luogo di quella che prevede periodo da 1 a 3 anni.

Applicazione immediata

Vi sono poi tutti i casi di **omessa presentazione delle dichiarazioni del sostituto di imposta e dei redditi** di quest'anno, scadute rispettivamente alla fine del mese di ottobre 2019 e di novembre 2019.

Il reato omissivo, infatti, si consuma non alla data della scadenza bensì decorsi, infruttuosamente, 90 giorni, che certamente sono successivi all'entrata in vigore delle modifiche.

Ciò comporta che alle dichiarazioni delle imposte sui redditi e del sostituto di imposta omesse (con **imposta evasa superiore a 50mila euro**) si **applicano da subito le nuove regole** e, in particolare, la reclusione da 2 a 5 anni in luogo dell'attuale da 18 mesi a 4 anni.

Per quanto concerne, invece, coloro che emettono **false fatture**, trattandosi di un reato che si consuma con il semplice rilascio del documento, le nuove norme trovano **immediata applicazione**.

COSÌ L'APPLICAZIONE IMMEDIATA

DLGS 74/2000	NOVITÀ	CASI DI APPLICAZIONE NEI PROSSIMI MESI (SENZA ATTENDERE LA DICHIARAZIONE DELL'ANNO PROSSIMO)
Art. 2 <i>Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>	- È aumentata la pena "da un anno e sei mesi a sei anni" a "da quattro a otto" se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è superiore a 100mila euro.	- dichiarazioni infrannuali (liquidazioni, operazioni straordinarie ecc); - dichiarazioni Iva al 30 aprile 2020; - dichiarazioni di soggetti con esercizio "a cavallo".
Art. 3 <i>Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici</i>	- Aumentata la pena "da un anno e sei mesi a sei anni" diventa "da tre anni a otto anni".	- dichiarazioni Iva al 30 aprile 2020; - dichiarazioni di soggetti con esercizio "a cavallo".
Art. 4 <i>Infedele dichiarazione</i>	- Aumentata la pena: "da uno a tre anni" diventa "da due a quattro anni e sei mesi"; - La soglia viene abbassata passando da 150mila a 100mila e il limite dell'imponibile evaso da 3 milioni a 2 milioni. Viene ridotta l'esimente delle valutazioni.	- dichiarazioni di soggetti con esercizio "a cavallo"; - dichiarazioni Iva al 30 aprile 2020.
Art. 5 <i>Omessa presentazione della dichiarazione</i>	Aumentata la pena "da un anno e sei mesi a quattro anni" diventa "da due a cinque anni".	Tutte le dichiarazioni del sostituto e dei redditi non presentate a ottobre 2019 e a novembre 2019 (al superamento della soglia di punibilità).
Art. 8 <i>Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti</i>	Aumentata la pena "da un anno e sei mesi a sei anni" diventa "da quattro a otto" per imponibili superiori a 100mila.	Tutte le fatture emesse successivamente all'entrata in vigore.
Art. 10 <i>Occultamento o distruzione di documenti contabili</i>	Aumentata la pena "da un anno e sei mesi a sei anni" diventa "da tre a sette anni".	Tutti gli occultamenti (sottrazione al controllo) dopo l'entrata in vigore della norma ancorché realizzati precedentemente.

In sostanza chi emette una falsa fattura dopo l'entrata in vigore della legge di conversione, va incontro immediatamente alla più grave reclusione da 4 a 8 anni (sempre che gli elementi fittizi siano superiore a 100mila euro per periodo d'imposta). Da segnalare

infine che in sede di conversione in legge del decreto è stata **ripristinata la soglia di 250mila euro** (in luogo dei 150mila prevista inizialmente dal decreto fiscale) e quindi il reato, che si consumerà il prossimo 27 dicembre non ha subito modifiche ●